

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1103-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE D'AMELIO)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1103 reca norme concernenti il rifinanziamento della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, per il finanziamento a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da avversità naturali, alle quali sia stato riconosciuto il carattere di pubblica utilità ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 234.

È appena il caso di rilevare che l'esaurimento di fondi a suo tempo stanziati ha determinato una serie di inconvenienti, che hanno reso più difficile la vita delle aziende colpite da eventi calamitosi con grave pregiudizio per la loro ripresa produttiva e con pesanti, negativi riflessi sulla occupazione.

Sotto questo aspetto, merita di essere sottolineato l'impegno del Governo che, avvertita l'esigenza, ha presentato il disegno di legge che oggi è al nostro esame.

Tale disegno di legge, oltre ad assicurare adeguata copertura finanziaria per interventi nel settore, introduce importanti innovazioni normative ed economiche.

Sul piano della normativa, va rilevato in particolare:

1) l'estensione dei benefici del provvedimento a tutto il territorio nazionale (articolo 2). Va precisato che lo stanziamento complessivo previsto dal presente disegno di legge di lire 38.780 milioni, che costituisce il « fondo » con cui fronteggiare i danni provocati dalle calamità che si abbattano sull'intero territorio nazionale, è così costituito:

a) da lire 28.780 milioni rivenienti dagli importi previsti dalla legge n. 50 e successive integrazioni (cioè, in quanto dagli

originari stanziamenti di lire 48.500 milioni, 22.050 milioni e 9.230 milioni, rispettivamente previsti per gli interventi di cui alle provvidenze previste dalla citata legge n. 50, vengono detratti 33.000 milioni più 12.500 milioni più 5.500 milioni già impegnati specificatamente con le leggi n. 639 dell'8 agosto 1977, n. 2 del 3 gennaio 1978 e n. 17 del 19 gennaio 1979 per interventi a favore delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta;

b) da lire 10.000 milioni previsti con l'articolo 1 del presente disegno di legge;

2) il tasso di interesse da praticarsi alle imprese beneficiarie dei finanziamenti sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dei contratti di finanziamento (articolo 3).

Questa norma nasce dall'esigenza di equiparare, in analogia con altri interventi dello Stato, in particolare nel Mezzogiorno, il meccanismo della determinazione del saggio di interesse, che varierà in parallelo con le condizioni del mercato finanziario. Rimane, invece, fisso il contributo in conto interessi, che può essere fino al 3 per cento, per la durata massima di anni 4, al fine di contenere, in limiti molto ristretti, l'onere a carico dell'impresa.

3) i componenti la Commissione provinciale, istituita a norma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 1334 del 15 dicembre 1951, potranno farsi rappresentare anche da loro sostituti, consentendo in tal modo una maggiore snellezza nei lavori. Viene inoltre richiesta nella Commissione la presenza del direttore provinciale del Tesoro o di un

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

suo sostituto, in quanto rappresentante del Ministero cui fa carico la spesa (articolo 4);

4) il Ministro del tesoro concederà le anticipazioni dei fondi agli istituti di credito con autonoma decisione, senza cioè operare di concerto con il Ministro dell'industria, a tutto vantaggio della celerità dell'*iter* burocratico (articolo 5).

Sul piano economico va evidenziato:

1) l'elevazione da lire 180.000 a lire 800.000 del contributo a fondo perduto per le piccole e medie imprese e per gli artigiani, previsto a norma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge convertito in legge dalla citata legge n. 50. Conseguentemente, viene aumentato a lire 4 milioni l'importo massimo del danno subito dalle imprese, danno che prima era limitato a lire 900.000 (articolo 6);

2) l'immediata integrazione di lire 10.000 milioni, per far fronte ad oneri provenienti da provvedimenti legislativi in corso (articolo 1).

È assicurata la copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente disegno di legge.

Onorevoli senatori, a nessuno sfugge l'importanza del presente disegno di legge che è finalizzato ad assicurare con sollecitudine interventi su tutto il territorio nazionale a sostegno delle imprese commerciali, industriali ed artigianali danneggiate da avversità naturali. Alcune di queste attendono da tempo di essere sostenute dallo Stato nell'opera di ricostruzione. La sollecita approvazione del presente disegno di legge, oltre a dare testimonianza di sensibilità ai problemi delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità, offrirà l'occasione per contribuire concretamente a rilanciare alcune aziende, a tutto beneficio della collettività nazionale e a sostegno della ripresa produttiva.

Per questi motivi sono convinto che il Senato, con sperimentata saggezza, vorrà approvare il presente disegno di legge.

D'AMELIO, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

29 ottobre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO**

Modificazioni ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità

Art. 1.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.

Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 24.550 milioni.

Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Mini-

DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

stero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.

Art. 2.

Le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e all'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5 e 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzabili anche in favore delle imprese di tutto il territorio nazionale, danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dai seguenti commi:

« Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di restituzione da parte delle imprese mutuarie.

Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigianale alla data della stipula dei contratti di finanziamento ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dai seguenti commi:

« *Identico.*

Identico ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto ed è composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti.

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è sostituito dal seguente:

« Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a lire 800.000 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede quanto a lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e quanto a lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Identico.